



**ERG Renew S.p.A.**

Statuto Sociale

---

## **Statuto Sociale**

### **Articolo 1**

È costituita una Società per Azioni avente la denominazione “ERG Renew S.p.A.”.

### **Articolo 2**

La Società ha sede legale in Genova, all’indirizzo risultante dall’iscrizione presso il competente Registro delle Imprese ai sensi dell’art. 111 ter delle disposizioni di attuazione del Codice Civile.

La Società potrà istituire e sopprimere con delibera dell’Organo Amministrativo sedi secondarie, unità locali ed altri uffici, sia in Italia che all’estero.

### **Articolo 3**

La durata della Società è fissata al 31/12/2050 (trentuno dicembre duemilacinquanta) e potrà essere prorogata.

### **Articolo 4**

La Società ha per oggetto:

- a) ogni attività di produzione e commercializzazione di energia elettrica, prevalentemente da fonti rinnovabili o a queste assimilabili, sia direttamente che indirettamente tramite società od enti controllati o partecipati, tanto in Italia che all’estero, anche attraverso la ricerca, lo sviluppo, la progettazione e la realizzazione e la conduzione, in ogni fase, di impianti di produzione e di ogni struttura accessoria o connessa, nonché la prestazione, anche a favore di terzi, sia direttamente che indirettamente, di servizi operativi e di manutenzione ovvero di qualunque altro genere funzionali od utili alle suddette attività;
- b) l’acquisto, la gestione e la cessione di partecipazioni, anche di minoranza, in altre società italiane ed estere operanti nel settore delle fonti rinnovabili, in attività funzionali all’oggetto sociale e anche in quelle attive nel settore del trattamento dei rifiuti solidi e liquidi;
- c) il coordinamento e la prestazione di servizi di natura finanziaria, tecnica e amministrativa a favore delle società controllate, collegate e partecipate, e della società controllante e da questa controllate, partecipate o a queste collegate;
- d) l’acquisto e il possesso di obbligazioni, anche convertibili in azioni, o con diritto di sottoscrivere o acquistare azioni di società italiane e straniere;
- e) l’acquisto e il possesso di titoli di stato italiani ed esteri;
- f) l’acquisto e il possesso di altri titoli a scopo di investimento;

- g) la concessione di finanziamenti a società controllate e collegate, oppure alla società controllante e sue controllate e collegate;
- h) la concessione di garanzie reali o personali, alle società di cui ai punti a) e b);
- i) il compimento di ogni altra operazione mobiliare o immobiliare, strettamente necessaria od utile per il conseguimento dell'oggetto sociale.

Sono precluse la raccolta del risparmio tra il pubblico, ove non consentita dalla legge, l'esercizio del credito e le altre attività riservate rientranti nell'attività bancaria e degli intermediari finanziari. Sono precluse, inoltre, le attività riservate ad iscritti a Collegi, Ordini o Albi professionali.

### **Articolo 5**

Il capitale sociale è di Euro 132.666.675,00 interamente versato ed è suddiviso in n. 132.666.675 azioni di nominali Euro 1,00 ciascuna e potrà essere successivamente aumentato con delibera dell'Assemblea Straordinaria nei modi di legge anche mediante conferimenti di beni in natura e di crediti.

L'Assemblea Straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di aumentare in una o più volte il capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione, ai sensi di legge.

In data 30 giugno 2008, l'Assemblea straordinaria ha deliberato di attribuire al Consiglio di Amministrazione la facoltà, ai sensi dell'art. 2443 del Codice Civile – anche in più volte e per un periodo massimo di cinque anni dalla data della deliberazione assembleare – di aumentare a pagamento il capitale sociale ai sensi dell'art. 2441, commi 1, 2 e 3, del Codice Civile, per un controvalore complessivo massimo, comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo, di Euro 200.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione. Le delibere del Consiglio di Amministrazione dovranno precisare che, qualora l'aumento deliberato non venga sottoscritto entro il termine di volta in volta fissato, il capitale risulterà aumentato di un importo pari alle sottoscrizioni raccolte fino a tale termine. Le delibere del Consiglio di Amministrazione dovranno altresì indicare le modalità, i termini e le condizioni di ciascun aumento di capitale, compresi il numero di azioni da emettere di volta in volta in esecuzione della delega, e il prezzo di sottoscrizione (comprensivo di eventuale sovrapprezzo) delle nuove azioni, che dovrà essere determinato anche tenendo conto delle condizioni dei mercati finanziari, applicando anche, ove ritenuto, uno sconto sul prezzo teorico dell'azione post aumento di capitale, da determinarsi in misura tale da favorire la sottoscrizione da parte degli azionisti. Resta fermo che tale prezzo di emissione non potrà comunque mai essere inferiore al valore nominale delle azioni ordinarie alla data della deliberazione consiliare.

### **Articolo 6**

La costituzione in pegno di azioni della Società è subordinata alla condizione che il diritto di voto afferente alle azioni date in pegno venga comunque riservato all'azionista debitore.

### **Articolo 7**

La Società può emettere obbligazioni, anche convertibili in azioni, nei modi e termini di legge.

L'Assemblea Straordinaria potrà delegare al Consiglio di Amministrazione la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, ai sensi di legge.

### **Articolo 8**

Le Assemblee, tanto Ordinarie che Straordinarie, possono essere convocate anche fuori della sede sociale, purché entro il territorio dello Stato Italiano.

L'Assemblea è convocata mediante avviso, indicante il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare, comunicato, alternativamente, con lettera raccomandata a.r., fax, telegramma, posta elettronica o con qualunque altro mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'Assemblea.

In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'Assemblea la maggioranza dei componenti dell'Organo Amministrativo e di Controllo.

È consentito l'intervento all'Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. L'Assemblea Ordinaria dovrà essere convocata almeno una volta l'anno entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In presenza di particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della Società e, in ogni caso, qualora vi sia l'obbligo della redazione del bilancio consolidato, l'Assemblea ordinaria potrà essere convocata nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ai sensi di legge.

L'Assemblea Ordinaria delibera sulle materie indicate dall'articolo 2364 del Codice Civile. L'Assemblea Straordinaria delibera sulle materie indicate dall'articolo 2365 del Codice Civile.

### **Articolo 9**

Per la costituzione delle Assemblee e per la validità delle loro deliberazioni, sia in sede Ordinaria che Straordinaria, si applicano le norme di legge.

### **Articolo 10**

Possono partecipare alle Assemblee gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ciascun azionista può farsi rappresentare nelle forme di legge.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervenire all'Assemblea anche per delega.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, o da altra persona designata dal Consiglio stesso, o dall'Amministratore unico, in difetto di che l'Assemblea elegge il proprio Presidente.

L'Assemblea nomina un Segretario anche non azionista.

### **Articolo 11**

L'Amministrazione della Società è affidata ad un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di membri, variabile da tre a nove, i quali durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Essi scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

È in facoltà del Consiglio di Amministrazione di provvedere alla sostituzione provvisoria dei Consiglieri venuti a mancare nel corso del mandato, per dimissioni od altra causa, con le modalità previste dalla legge.

Qualora per dimissioni od altra causa, venisse a mancare la maggioranza dei Consiglieri in carica, l'intero Consiglio di Amministrazione si intenderà dimissionario e si dovrà convocare l'Assemblea per la nomina di un nuovo Consiglio.

### **Articolo 12**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione della Società, salvo che per legge siano riservati all'Assemblea.

È attribuita al Consiglio di Amministrazione la competenza a deliberare in merito:

- alla fusione nei casi previsti dagli artt. 2505 e 2505 bis del Codice Civile nonché nei casi di cui all'art. 2506 ter, ultimo comma, del Codice Civile;
- all'indicazione di quali amministratori hanno la rappresentanza della Società;
- alla riduzione del capitale in caso di recesso dell'azionista;
- agli adeguamenti statutari a disposizioni normative sopravvenute e inderogabili;
- al trasferimento della sede legale nel territorio nazionale;
- alla determinazione degli eventuali compensi dei membri del Consiglio di Amministrazione investiti di particolari cariche, fermo quanto previsto dall'art. 2389, ultimo comma del Codice Civile.

### **Articolo 13**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o, in sua vece, dal Vice Presidente o uno dei Vice Presidenti se nominati, o dall'Amministratore Delegato o da uno degli Amministratori Delegati, se nominati, con avviso indicante il luogo, la data e l'ora della riunione e l'elenco delle materie da trattare; l'avviso può essere inviato per lettera raccomandata, spedita almeno cinque giorni prima della data della riunione, ovvero per posta elettronica o telegramma o facsimile, trasmesso almeno tre giorni prima della medesima data.

In caso di urgenza i termini sono ridotti, rispettivamente, a quattro e a due giorni prima della data dell'adunanza.

È ammessa la possibilità che le riunioni del Consiglio di Amministrazione si tengano anche mediante mezzi di telecomunicazione, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati. Verificandosi questi requisiti, il Consiglio di Amministrazione si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono constatate da processo verbale firmato dal Presidente e dal Segretario della riunione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno e comunque ogniqualvolta il Presidente lo ritenga opportuno e/o gliene venga fatta richiesta da uno dei Consiglieri.

### **Articolo 14**

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri in carica. Le deliberazioni sono validamente adottate a maggioranza dei membri presenti.

### **Articolo 15**

Il Consiglio di Amministrazione nomina tra i suoi membri un Presidente, ove lo stesso non sia stato nominato dall'Assemblea, può nominare uno o più Vice Presidenti e uno o più Amministratori Delegati, determinandone i poteri e le attribuzioni.

Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare uno o più Direttori Generali anche al di fuori dei suoi membri, determinandone i poteri e le attribuzioni.

### **Articolo 16**

La rappresentanza della Società spetta al Presidente e al Vice Presidente o ai Vice Presidenti, se nominati.

Spetta pure disgiuntamente al o agli Amministratori Delegati, se nominati, nei limiti della delega loro conferita.

#### **Articolo 17**

Il Collegio Sindacale è composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati ai sensi di legge. Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi anche con mezzi di telecomunicazione.

#### **Articolo 18**

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno.

#### **Articolo 19**

Gli utili risultanti dal bilancio annuale sono ripartiti come segue:

5% (cinque per cento) alla riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale; il restante ammontare verrà distribuito agli azionisti salvo diversa deliberazione dell'Assemblea.

I dividendi non riscossi entro il quinquennio dal giorno in cui sono divenuti esigibili restano acquisiti alla Società.

#### **Articolo 20**

In caso di scioglimento e liquidazione della Società trovano applicazione le vigenti norme di legge in materia.

#### **Articolo 21**

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge in materia di Società.

IN ORIGINALE FIRMATO: VITTORIO GARRONE  
PAOLO TORRENTE notaio (*Sigillo*)

**ERG Renew S.p.A.**

Torre WTC  
via De Marini, 1  
16149 Genova  
Tel 01024011  
Fax 0102401686  
[www.ergrenew.it](http://www.ergrenew.it)

Sede Legale:  
Torre WTC  
via De Marini, 1  
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 132.666.675,00 i.v.  
Registro delle Imprese di Genova  
e Codice Fiscale 00276450632  
R.E.A. Genova n. 433476  
Partita IVA 09077420157



